

impegna il Governo:

ad assoggettare a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge n. 443 del 2001, l'opera definita nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001: « Progetto per la salvaguardia della laguna e della Città di Venezia: sistema MO.SE. », nonché le opere complementari di cui al bando del 13 luglio 2002.

(7-00162) « Vianello, Anna Maria Leone, Germanà, Pappaterra, Reallacci, Foti, Zanella, Lion ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

DI TEODORO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in atto esistono l'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali, sorto per contenere i suddetti professionisti muniti di diploma di scuola media superiore che fino al 1996 non avevano superato alcun esame di Stato, e l'albo dei dottori commercialisti, che include professionisti muniti di laurea universitaria in economia e commercio i quali, previo praticantato, hanno superato un esame di Stato ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione;

il legislatore italiano, in armonia con quello europeo, ha stabilito che per accedere alla professione economica-giuridico-contabile sono indispensabili la laurea e gli esami di Stato, essendo insufficiente il solo diploma;

il solo albo professionale sorto per contenere laureati è in merito solo quello dei dottori commercialisti, al cui interno ovviamente dovranno continuare a iscriversi i laureati (sia triennali che quinquennali);

l'albo dei ragionieri è pertanto destinato a scomparire;

in atto esistono circa 51.600 iscritti all'albo dei dottori commercialisti e circa 40.000 iscritti all'albo dei ragionieri, la quasi totalità di questi ultimi muniti del solo diploma di scuola media superiore;

da qualche tempo si discute della unificazione degli albi suddetti, argomento questo che, se trova unanimità di consenso nei ragionieri diplomati, lacera costantemente la categoria dei dottori commercialisti;

il consiglio nazionale dei dottori commercialisti si è reso disponibile ad una unica professione economica denominata di dottore commercialista a condizione che i ragionieri con il loro titolo siano allocati in separata sezione/elenco, siano concesse prerogative ai dottori commercialisti, siano inclusi i revisori contabili in separata sezione, siano fatti salvi i diritti acquisiti dalle rispettive casse di previdenza;

tali condizioni non sembrano accolte dai ragionieri i quali, viceversa, insistono nel chiedere anche il titolo di « commercialista » che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953 concede in esclusiva ai dottori nella denominazione — *nomen iuris* — di dottore commercialista; nel richiedere altresì un albo unico con allocazione dei diplomati senza esame di Stato nella stessa sezione e nello stesso elenco dei dottori commercialisti laureati quadriennali e quinquennali e con esame di Stato e perciò in sezione superiore ai laureati triennali; nella richiesta, infine, della fusione anche delle Casse di previdenza —:

se sia vero che il Governo stia predisponendo un progetto di fusione dei due albi sopraddetti;

quali siano gli intendimenti e le proposte del Governo per evitare l'esplosione di un simile « problema sociale » nell'ordinamento di due importanti professioni.
(4-03987)

RAISI, SAIA e BUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta che l'imprenditore Bibi Ballandi, a capo di una cordata di società, produce, in regime di quasi monopolio, i programmi di varietà della RAI;

nonostante negli anni ci sia stato un avvicendamento di direttori generali e di Consiglio di amministrazione, il Ballandi ha continuato a produrre i vari programmi d'intrattenimento dell'azienda;

risulta agli interroganti che per l'assoluta mancanza di concorrenza, i costi dei programmi prodotti dal signor Ballandi sono vertiginosamente aumentati;

tutti i programmi di varietà musicale di Rai Uno sino alla primavera del 2002 sarebbero stati già appaltati al signor Ballandi, secondo quanto dichiarato, a Bologna, da uno dei direttori Rai durante la conferenza stampa del « Premio Italia »;

in più di due anni Ballandi ha prodotto, per la Rai, oltre 200 programmi o puntate televisive, e nel 2001, ha già realizzato i seguenti programmi: Capodanno 2001; I Gladiatori; David di Donatello; Programma di Luttazzi; Programma di Celentano; Sette per Uno; Programma di Panariello; Programma di Fiorello;

per il 2002 gli sarebbero stati già assegnati i seguenti programmi: Programma di Dalla; Programma di Fiorello; Taratata; Programma di Morandi; Programma di Celentano; Spettacolo Estate 2002 da Mirabilandia;

secondo gli interroganti da quanto esposto si evince una situazione di assoluto monopolio nella gestione dei programmi del palinsesto Rai —:

quali interventi intendano adottare gli interrogati per eliminare il fenomeno del monopolio di fatto e cosa intendano fare per garantire un regime di trasparenza e di libera concorrenza capace di determinare un significativo abbattimento dei costi di gestione.
(4-03994)

REALACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 maggio 2001 è stata rinnovata la Commissione nazionale per la valutazione degli impatti ambientali;

ai fini del rinnovo della Commissione è stata seguita per la prima volta una procedura di selezione pubblica tramite bando del ministero dell'ambiente e tutela del territorio con il fine di reclutare a livello nazionale i profili necessari a svolgere attività di valutazione tecnica dei progetti per legge assoggettati alla VIA e previste dal recepimento della direttiva CEE del 1997;

la selezione è stata operata da una commissione presieduta dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici professor Campos Venuti;

la commissione ha selezionato terne di candidati nelle nove discipline tecnico-scientifiche (pianificazione e programmazione, materie giuridiche, impianti industriali, infrastrutture lineari o puntuali, inquinamento atmosferico/acustico/idrico, componenti biotiche e equilibri ecologici, geologia/geomorfologia/idrogeologia, ingegneria ambientale, tutela della salute) indicate nel bando, dando preferenza, come richiesto, ai candidati disponibili ad impegnarsi a tempo pieno;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 maggio 2001 di nomina ha conferito l'incarico per la durata di un quadriennio;

si è venuti a conoscenza che i mandati dei componenti della Commissione, attualmente in piena attività sarebbero in procinto di essere revocati;

si è altresì venuti a conoscenza che una minoranza dei commissari dovrebbe essere riconfermata —:

se i fatti esposti rispondano a verità e, in caso affermativo, se si intendano applicare le disposizioni della legge n. 145 del 2002, del cosiddetto *spoil system* anche ad una commissione scientifica con caratteristiche di terzietà ed indipendenza;

quali criteri saranno adottati per selezionare i commissari il cui incarico verrà revocato e quelli a cui sarà invece confermato;

se siano state valutate le conseguenze del provvedimento sull'attività di valutazione di compatibilità ambientale sulle numerose e urgenti richieste di pronuncia pendenti presso il ministero dell'ambiente e tutela del territorio, tenuto conto che i lavori della commissione di nuova nomina subiranno un inevitabile forte rallentamento, anche in conseguenza dell'interruzione delle procedure di valutazione in corso, che dovranno essere ripetute e che riguardano opere quali porti, interporti, aeroporti, autostrade, dighe, impianti chimici, impianti di trattamento dei rifiuti e centrali termoelettriche, per le quali la legge n. 55 del 2002 (cosiddetta « sblocca centrali ») prevede procedure accelerate per il pronunciamento di compatibilità.

(4-03997)

CORONELLA, COSENTINO e LANDOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la regione Campania è attualmente in stato di emergenza per quanto concerne i rifiuti, le bonifiche e la tutela delle acque, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

con vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i poteri commissaria-

riali sono stati prorogati come pure lo stato di emergenza che tuttora persiste, con gravi disagi e pericolo per la collettività;

la situazione in tutta la regione Campania, dopo 8 anni di gestione, è ormai di una « normale emergenza », ossia non è dato sapere se e quando si ritornerà alla normalità. Inoltre, la gestione commissariale viene giudicata insoddisfacente da tutti i livelli istituzionali della regione (presidenti di province-sindaci) soprattutto perché portata avanti in maniera monocratica e senza alcun confronto con i rappresentanti locali, a colpi di ordinanza quasi tutte impugnate per evidenti profili di illegittimità. Al riguardo, basti osservare quanto segue: il ciclo dei rifiuti così come previsto dal piano regionale è incompleto, in quanto solo alcuni impianti per la produzione del CDR sono in funzione mentre non sono ancora iniziati i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori (impianto che completa il ciclo dei rifiuti); i siti di stoccaggio di rifiuti solidi urbani sono senza alcuna protezione dagli agenti atmosferici; i siti di stoccaggio di CDR, di sovrille e frazione umida sono disseminati in tutta la regione;

la valutazione non positiva della efficacia dell'azione del Commissario delegato è emersa anche dalla deliberazione n. 31 del 2001 della Corte dei Conti — sezione centrale di controllo — che ha evidenziato quanto segue: ordinanze lacunose e non coerenti con il disegno della legge n. 225 del 1992; inefficienza organizzativa della gestione; utilizzazione di personale verosimilmente eccessiva e indifferenziata, con conseguenti costi elevati e scarsa produttività complessiva; nomina di subcommissari non previsti da nessuna ordinanza; nessuna azione per i rifiuti speciali, tossici e nocivi; nessun intervento di raccolta differenziata; nessuna messa in sicurezza di discariche esaurite;

il quadro di quanto sopra è completato dalla recente ordinanza n. 281 del 7 agosto 2002, con la quale si è individuato un sito di stoccaggio di CDR nel comune di Capua e, precisamente, in una zona

poco distante dal fiume Volturno e, quindi, ad alto rischio idrogeologico —:

se non ritengano opportuno rimuovere l'attuale commissario per l'emergenza rifiuti in Campania. (4-03999)

CIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 agosto 2002 ha deliberato di impugnare la legge statutaria della regione Valle d'Aosta, pubblicata nel bollettino ufficiale regionale n. 33 del 2 agosto 2002 recante « Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni *walzer* della valle del Lys) », approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2002;

nel ricorso il Governo si richiama ad una sentenza della Corte costituzionale del 1995, in un contesto costituzionale e culturale diverso rispetto all'attuale, che ha registrato recentemente un fatto rilevante come l'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha introdotto delle modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta proprio in tema di promozione di pari opportunità;

l'attuale articolo 15, comma 2, dello statuto regionale, così come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, stabilisce che la legge regionale con cui la regione definisce la forma di governo, dovrà, « al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi »... « promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali »;

l'oggetto dell'impugnativa riguarda le disposizioni, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, della legge statutaria sulle elezioni della regione Valle d'Aosta, che re-

cita « ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi » e, soprattutto, quelle di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a), che prevedono che siano dichiarate « non valide » le liste in cui non siano presenti candidati di entrambi i sessi;

tale norma, secondo il Governo, sarebbe illegittima in quanto, « limitando il diritto di elettorato passivo, si porrebbe in aperto contrasto con l'articolo 3, primo comma, e con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, come già a suo tempo evidenziato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 422 del 1995, che ha dichiarato illegittima una analoga norma contenuta in una precedente legge della Regione Valle d'Aosta (n. 4 del 9 febbraio 1995, articolo 32, terzo e quarto comma, « Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale) »;

la legittimità della legge elettorale regionale della Valle d'Aosta va ricercata nella sua adesione o meno alla norma costituzionale contenuta nello statuto, poiché l'articolo 15, comma 2, dello statuto regionale non contiene un semplice invito a promuovere condizioni di parità, (che il legislatore è libero di seguire nella misura che crede), ma chiede che la legge elettorale, con cui la regione Valle d'Aosta determinerà la forma di governo e le modalità di elezione, indichi con precisione le procedure con cui tradurre in azioni ed interventi concreti, nel momento della competizione elettorale, il principio generale della promozione di condizioni di parità di accesso, così da avvicinarsi al punto di equilibrio della rappresentanza dei sessi all'interno delle istituzioni;

a fronte di tale principio costituzionale, sarebbe stato compito del Governo sollecitarne l'applicazione da parte delle regioni a statuto speciale; il Governo sembra invece aver ignorato l'esistenza del principio di pari opportunità sancito, almeno per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, da una norma costituzionale; ha impugnato inoltre la legge elettorale con cui la

regione Valle d'Aosta ha cercato di adeguare la propria legislazione alle norme introdotte con la modifica degli statuti, attuata con legge costituzionale n. 2/2001;

il Governo avrebbe semmai dovuto impugnare la legge elettorale della Valle d'Aosta in quanto anticostituzionale, perché non rispondente allo statuto, poiché non è sufficiente la semplice indicazione generica di prevedere la presenza di entrambi i sessi nelle liste elettorali per tradurre in norma elettorale le indicazioni dello statuto sulle pari opportunità;

la misura più efficace, (nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione), per raggiungere un'equilibrata rappresentanza dei sessi, è stabilire che donne e uomini siano presenti nelle liste elettorali in egual numero, perché in caso contrario non si avrebbe parità di accesso alle cariche elettive e il principio costituzionale sarebbe violato —:

quali siano stati i motivi che hanno indotto il Governo ad impugnare una legge elettorale con la quale la regione Valle d'Aosta ha adeguato la propria legislazione alle norme introdotte con la modifica degli statuti attuata con una legge costituzionale;

se il Governo non ritenga il caso di sollevare la questione di incostituzionalità delle recenti modifiche alla legge regionale sulle elezioni perché non rispondenti allo statuto della regione;

come intenda intervenire per sollecitare le regioni a statuto speciale a rendere effettivamente operanti, nel modo più consono al dettato costituzionale, le norme degli statuti in materia di pari opportunità. (4-04000)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta orale:

RUZZANTE e CARBONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il cittadino italiano Carlo Serra, nato ad Alghero (Sassari) l'8 ottobre 1975 (di fatto domiciliato a Cagliari in via Bacaredda, per il fatto che prestava servizio presso la locale Capitaneria di Porto quale addetto alla sala operativa) è stato vittima di una vicenda giudiziaria in Ecuador abbastanza singolare e drammatica, sia in considerazione dello scarso interessamento delle nostre rappresentanze diplomatiche ecuadoregne, che per quanto riguarda la totale mancanza delle garanzie processuali minime per chi è imputato di un reato in un paese straniero;

tale cittadino, incensurato e graduato della Marina Militare italiana, è a Quito in Ecuador dal 5 febbraio 2002, i familiari non lo vedono da quasi sette mesi e, dopo essere stato accusato di traffico di droga, è stato condannato a otto anni di reclusione;

al momento del fermo non aveva a disposizione un traduttore che lo mettesse in grado di capire quanto stava succedendo e non ha potuto verificare, con l'assistenza di un legale, la qualità e l'entità delle prove a suo carico che hanno giustificato la misura cautelare del fermo;

Carlo Serra soffre di gravi problemi d'asma e, presso la prigione dove sta scontando la sua pena, non dispone delle medicine necessarie alla sua malattia e deve sopportare un regime detentivo piuttosto disumano (assenza di brande, celle con più di trenta detenuti, assenza delle più elementari misure igienico sanitarie);

l'Ambasciata italiana, stando alle segnalazioni giunte agli interroganti, si sarebbe attivata con ritardo e non avrebbe saputo consigliare i familiari circa un buon avvocato ecuadoregno, sarebbero stati addirittura gli stessi familiari di Carlo ad informare sia il Console che il Ministero degli affari esteri della condanna ad otto anni di reclusione;

questa vicenda non rappresenta un caso isolato (ricordiamo il caso del padovano Giacomo Turra ammazzato in Colombia dalla polizia, che è stato oggetto di